

TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE FALLIMENTARE

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al al n. r.g. **4/2020 C.P.**;
rilevato che:

- in data 4.11.2020 depositava ricorso al fine di ottenere – ai sensi dell’art. 161, comma VI, l.fall. – l’ammissione alla procedura di concordato preventivo c.d. in bianco, con riserva di depositare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi II e III della norma citata;
- con provvedimento del 19.11.2020 il Tribunale concedeva il termine di 60 giorni per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 161 l.fall., disponendo, altresì il deposito mensile degli obblighi informativi.
- con successivo provvedimento del 20.1.2021, il Tribunale concedeva una proroga di giorni 60 per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 161 l.fall.

vista l’istanza di proroga formulata ex art. 9 D.L. 23/2020 da parte della proponente;

rilevato che l’art.9 co.4– come convertito – prevede che *“Il debitore che ha ottenuto la concessione del termine di cui all'articolo 161, comma sesto, del regio decreto 16 marzo 1942, n.267, che sia già stato prorogato dal Tribunale, può, prima della scadenza, presentare istanza per la concessione di una ulteriore proroga sino a novanta giorni, anche nei casi in cui è stato depositato ricorso per la dichiarazione di fallimento. L'istanza indica gli elementi che rendono necessaria la concessione della proroga con specifico riferimento ai fatti sopravvenuti per effetto dell'emergenza epidemiologica COVID-19. Il Tribunale, acquisito il parere del Commissario giudiziale se nominato, concede la proroga quando ritiene che l'istanza si basa su concreti e giustificati motivi. Si applica l'articolo 161, commi settimo e ottavo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.”*;

ritenuto che, diversamente da quanto sostenuto dall’istante, tale disposizione non può trovare applicazione nel caso di specie, dovendosi intendere riferita esclusivamente ai debitori che, al momento dell’entrata in vigore della suddetta disposizione, avevano già

ottenuto una prima proroga del termine per il deposito del proprio piano;
considerato, invero, che la *ratio* della norma appare quella di garantire la possibilità di ottenere un'ulteriore ed eccezionale proroga dei termini di deposito del piano al debitore che si sia trovato, in maniera del tutto imprevista, a dover far fronte ai mutamenti causati dall'emergenza sanitaria sul proprio settore di impresa, non potendosi, a contrario, tale norma applicare a chi, come l'odierno istante, ha depositato istanza di concordato preventivo in un momento (novembre 2020) in cui certamente gli effetti della crisi sanitaria erano ben conosciuti da chiunque e dunque ampiamente prevedibili;
rilevato, infine, che la ricorrente non ha ad oggi adempiuto agli obblighi informativi relativi al periodo 15.2.2021-15.3.2021;

P.Q.M.

Visto l'art. 162 l.fall.,

fissa l'udienza del giorno **20.5.2021 alle ore 12:10** per la comparizione del debitore
dinanzi al collegio in camera di consiglio.

Si comunichi al debitore, al commissario giudiziale, ai creditori istanti per la dichiarazione di fallimento ed al P.M..

Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Fallimentare, il
01/04/2021.